

Associazione di Promozione Sociale e Culturale IRIS  
IRIS Collection Milano  
IRIS Event Factory  
IRIS PRESS TV  
Via Massimo D'Azeglio 1 Ballabio, Lecco, cap 23811

C.F. 92074300135  
IBAN INTESA SANPAOLO - IT 39B0306950920100000001663  
Cell 344/3800777  
irispresstv@gmail.com  
Presidente **Irina Tirdea**



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "IRIS"

### ART 1) DENOMINAZIONE

E' costituita a tempo indeterminato l'associazione di promozione sociale e culturale denominata "IRIS", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione persegue fini d'utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, a confessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e d'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e s'ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.

Gli successivi aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci per proposta del Consiglio Direttivo.

### ART 2) SEDE

L'Associazione ha sede Ballabio, provincia di Lecco, Via Massimo D'Azeglio 1, cap 23811 .

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

### ART 3) SCOPI E FINALITÀ'

L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- L'Associazione ha per obbiettivo il perseguimento di finalità a sostegno dello sviluppo e della promozione della piccola e media impresa, delle attività commerciali ed artigianali a carattere regionale e nazionale ovvero lo svolgimento d'attività dirette ad arrecare benefici alle attività artigianali, commerciali ed agli utenti finali, in oltre la promozione e/o gestione d'attività sociali,

culturali, sportive, ricreative, turistiche, d'assistenza, impianti sportivi, commerciali e non, divertimento, musicali, d'intrattenimento, in particolare nei confronti di nuove imprese, valorizzando le iniziative commerciali, culturali, ricreative, sociali, sportive, d'assistenza, nonché l'eventuale organizzazione e promozione di manifestazioni, fiere, raduni e/o ritrovi, spettacoli e concerti, progettazione e istituzione di corsi e/o attività attinenti alla formazione, informazione, promozione e sviluppo d'attività commerciali e non, contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, promuovere ed organizzare attività di promozione sociale principalmente rivolte alla popolazione rumena residente e o domiciliata sul territorio italiano; oltre a queste saranno organizzate attività musicali, artistiche, di spettacolo, di teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale sempre con principale riferimento alla cultura rumena; promuovere ed organizzare attività educative e di sostegno nei confronti dei bambini, dei disabili, degli anziani e delle classi sociali disagiate e bisognose in genere; organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse; organizzare manifestazioni, festival, concerti, spettacoli, visioni cinematografiche, ballo in tutte le sue forme e stili, mostre, esposizioni, stages, ed altro al fine di poter soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di ricreazione dei Soci; gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale; porre in essere attività di natura commerciale in diretta realizzazione degli scopi istituzionali, in via complementare, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli Enti non commerciali;

-Per raggiungere il proprio scopo, l'Associazione potrà far sorgere e sostenere centri d'aggregazione polivalenti, con annessi circoli ricreativi e spacci interni e/o esterni, spazi finalizzati alla ricreazione, all'intrattenimento, allo studio.

- L'Associazione intende valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo, con particolare attenzione a quelle d'inclusione sociale.

- L'Associazione si farà parte attiva nell'attuazione d'iniziativa d'informazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e degli operatori pubblici e privati, sulla promozione di tutti strumenti che possono favorire la promozione sociale dei giovani.

-Tutte le attività potranno essere svolte dall'Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza con e scopo di lucro, cooperative, enti di formazione

accreditati e soggetti che condividono le finalità dell'Associazione.

- L'Associazione potrà partecipare ad ogni tipo d'iniziativa svolta direttamente o indirettamente, al raggiungimento dello scopo sociale.

- Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e/o gratuita dai propri associati.

#### **ART 4) ATTIVITÀ'**

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

-gestire circoli privati, nei quali vengono somministrati alimenti e bevande, spacci riservati alla vendita di prodotti ai soci e/o ospitati;

-partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente, alla promozione della piccola e media impresa, attività commerciali ed artigianali, agli utenti finali, in oltre la promozionale /o gestione d'attività sociali, culturali, sportive, ricreative, turistiche, d'assistenza, impianti sportivi, musica, cultura ed arte;

-erogare borse di studio per ragazzi e giovani in situazione economica di svantaggio o volte allo studio e alla ricerca di problematiche giovanili o sociali;

- intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione potrà partecipare quale socio d'altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **ART. 5) GLI ASSOCIATI**

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, s'impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda d'ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;

Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto sull'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.
- La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare

gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta d'ammissione deve comunque essere motivato.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, per proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica d'associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART 6) QUOTE ASSOCIATI**

Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

#### **ART 7) Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, d'enti locali, d'enti o d'istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e d'organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati e non;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con la finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore d'attività istituzionali statutariamente previste.

#### **ART 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio direttivo.

#### **ART 9) ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta di tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non hanno avuto o non hanno avuto in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure per richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni d'anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 48 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

#### **ART 10) ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione d'attività;
- discute ed approva i programmi d'attività;
- elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo e n'approvano il numero;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

#### **ART 11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

#### **ART 12) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di tre sino ad un massimo di 9 consiglieri, che durano in

carica cinque anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i membri uscenti.

L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e fate il rendiconto sullo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione d'attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte d'esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti d'ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni *due volte l'anno* e tutte le volte nelle quali vi è materia su cui deliberare, oppure quando n'è fatta domanda da almeno nuovi membri.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 (quindici) giorni d'anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura *dal Segretario* e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

### **ART 13) PRESIDENTE**

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di cinque mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso d'assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso d'urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

### **ART 14) TESORIERE**

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

### **ART 15) BILANCIO**

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la

relazione d'attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 10), entro il termine ultimo dell'anno.

#### **ART 16) SCIoglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART 17) Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

#### **ART 18) NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.